

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 96/95 della Commissione, del 23 gennaio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 953/94 e che porta a 2 200 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco .....	1
* Regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione, del 17 gennaio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate .....	3
Regolamento (CE) n. 98/95 della Commissione, del 23 gennaio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	16
Regolamento (CE) n. 99/95 della Commissione, del 23 gennaio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero .....	18
Regolamento (CE) n. 100/95 della Commissione, del 23 gennaio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	20
Regolamento (CE) n. 101/95 della Commissione, del 23 gennaio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	22
Regolamento (CE) n. 102/95 della Commissione, del 23 gennaio 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	24

**Rettifiche**

* Rettifica della raccomandazione n. 73/95/CECA della Commissione, del 17 gennaio 1995, relativa alla richiesta di una licenza di esportazione per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA (GU n. L 13 del 19. 1. 1995) .....	26
--	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 96/95 DELLA COMMISSIONE**

**del 23 gennaio 1995**

**che modifica il regolamento (CE) n. 953/94 e che porta a 2 200 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>,

considerando che il regolamento (CE) n. 953/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2981/94 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 700 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che con una comunicazione in data 5 gennaio 1995 la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 500 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 2 200 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 953/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 953/94 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 2 200 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 2 200 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 953/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 29. 4. 1994, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 315 dell'8. 12. 1994, pag. 4.

*ALLEGATO**\* ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	862 538
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	67 356
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	585 560
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	576 982
Belgio	44 862
Paesi Bassi	62 938

**REGOLAMENTO (CE) N. 97/95 DELLA COMMISSIONE**

del 17 gennaio 1995

**che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1868/94 istituisce un regime di contingenti per la produzione della fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario; che i contingenti vengono ripartiti dagli Stati membri in base alla produzione in un determinato periodo di riferimento e agli investimenti che sono stati effettuati dalle fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994 e che non hanno dato luogo ad un aumento della produzione nel periodo di riferimento; che questi due criteri rivestono pari importanza; che occorre prevedere un adeguamento proporzionale dei quantitativi attribuiti per garantire che non superino il contingente assegnato ad uno Stato membro;

considerando che occorre stabilire determinate condizioni per garantire che gli Stati membri, nel ripartire il loro contingente, tengano conto solamente dei veri e propri investimenti che hanno dato luogo ad un aumento non trascurabile della produzione anteriormente al 31 gennaio 1994;

considerando che occorre stabilire determinate condizioni atte a garantire che la riserva di 110 000 t, creata per coprire la produzione in Germania nella campagna di commercializzazione 1996/1997, venga utilizzata solamente per casi in cui la produzione derivi da investimenti irreversibilmente avviati prima del 31 gennaio 1994 e solo dopo l'esaurimento di ogni contingente disponibile deri-

vante dalla cessazione di attività delle imprese che producono fecola di patate;

considerando che è necessario stabilire cosa debba contenere il contratto di coltivazione tra una fecoleria ed un produttore, onde evitare la conclusione di contratti per quantitativi superiori al sottocontingente attribuito alla fecoleria; che occorre proibire alla fecoleria in questione di accettare le forniture di patate non previste da un contratto di coltivazione, dato che questo rischierebbe di compromettere l'efficacia del sistema dei contingenti e la garanzia che il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga pagato per tutte le patate destinate alla produzione di fecola; che qualora, per motivi climatici, la produzione di patate sulle superfici considerate nel contratto di coltivazione risulti superiore al previsto oppure il tenore di fecola di queste patate sia più elevato del previsto, deve essere tuttavia consentito ad una fecoleria di accettare queste patate purché paghi il prezzo minimo summenzionato;

considerando che le patate con un contenuto di fecola inferiore al 13 % non possono essere considerate come patate destinate alla produzione di fecola ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92; che queste patate non possono pertanto venir accettate dalla fecolerie; che qualora, per motivi climatici, si registri un tenore di fecola inferiore, la Commissione deve poter autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, l'accettazione di patate con un tenore di fecola non inferiore al 12,8 %;

considerando che, per motivi di chiarezza, alcune delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1543/93 che sono compatibili con il regime dei contingenti e necessarie per la sua applicazione debbono essere incorporate nel presente regolamento;

considerando che è necessario specificare i metodi ammessi per determinare il peso sott'acqua delle patate ed elaborare una tabella nella quale figurino il corrispondente tenore di amido e gli aiuti erogabili;

considerando che è necessario predisporre misure di controllo per garantire che possa beneficiare delle indennità compensative e dei premi solamente la fecola prodotta conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che, per poter proteggere i produttori di patate destinate alla produzione di fecola, è fondamentale che il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga pagato per tutte le patate; che è pertanto necessario prevedere sanzioni qualora il prezzo minimo non venga pagato e le fecolerie

(<sup>1</sup>) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(<sup>2</sup>) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 4.

(<sup>4</sup>) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 4.

accettino forniture di patate non previste da un contratto di coltivazione ;

considerando che è necessario stabilire alcune disposizioni atte a garantire che la fecola di patate prodotta in eccesso rispetto al sottocontingente di una feconeria venga esportata senza beneficiare della restituzione all'esportazione, come prevede l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1868/94 ; che è necessario applicare sanzioni in caso di infrazioni ;

considerando che è necessario specificare che cosa accade del sottocontingente di una feconeria oggetto di fusione, di trasferimento di proprietà o di cessazione di attività ;

considerando che, per consentire allo Stato membro e alla Commissione di controllare il funzionamento del regime dei contingenti, occorre specificare quali informazioni le feconerie debbano comunicare allo Stato membro e quali informazioni gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione ;

considerando che, essendo il regolamento (CEE) n. 1543/93 abrogato con effetto a decorrere dal 1° luglio 1995, data alla quale entra in vigore il regime dei contingenti, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1711/93 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1993/94 <sup>(2)</sup> ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

## Titolo I

### DEFINIZIONI — REGIME DEI CONTINGENTI

#### Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

- a) contingente : il contingente assegnato a ciascuno Stato membro e previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1868/94 ;
- b) sottocontingente : la parte di contingente attribuita dallo Stato membro ad una feconeria ;
- c) feconeria :
  - qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita sul territorio dello Stato membro interessato che ha beneficiato del premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93 durante le campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 o durante la campagna 1992/1993 ;
  - in deroga al primo trattino, nel caso specifico degli investimenti in Germania di cui all'articolo 2, para-

grafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1868/94, qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi la propria produzione nel corso della campagna 1996/1997 secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento ;

- d) produttore : qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di siffatte persone che fornisce ad una feconeria patate prodotte da essa o dai propri membri, a suo nome e per conto proprio, nell'ambito di un contratto di coltivazione concluso da essa o a suo nome ;
- e) contratto di coltivazione : qualsiasi contratto concluso tra un produttore o un gruppo di produttori, da un lato, e la feconeria dall'altro ;
- f) patate : patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, il cui tenore di fecola sia perlomeno pari al 13 % ;
- g) fecola non trasformata : la fecola del codice NC 1108 13 00 che non ha subito alcuna trasformazione ;
- h) fusione di feconerie : l'unificazione di due o più feconerie in un'unica feconeria ;
- i) cessione (passaggio di proprietà) dell'azienda di una feconeria : il trasferimento o l'assorbimento dell'azienda di una feconeria provvista di sottocontingente a beneficio di una o più feconerie ;
- j) cessione (passaggio di proprietà) di uno stabilimento per la produzione di fecola : il trasferimento di proprietà di un'unità tecnica, che comprende tutti gli impianti necessari per la fabbricazione di fecola a una o più feconerie, con parziale o totale assorbimento della produzione della feconeria che trasferisce la proprietà ;
- k) affitto di uno stabilimento : il contratto di affitto di un'unità tecnica, comprendente tutti gli impianti necessari per la fabbricazione della fecola, concluso ai fini del suo esercizio per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive con una feconeria stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in questione, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto la feconeria affittuaria può essere considerata, per tutta la sua produzione, come un'unica feconeria.

#### Articolo 2

1. Per le campagne di commercializzazione 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, la ripartizione del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 è effettuata prima dell'8 marzo 1995 tra le feconerie insediate nel territorio dello Stato membro produttore. La ripartizione è effettuata :

- tenendo conto della quantità media di fecola di patate prodotta da ciascuna feconeria durante le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993, per le quali sia stato versato il premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93, oppure

<sup>(1)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 84.

<sup>(2)</sup> GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 13.

— tenendo conto della quantità di fecola prodotta da ogni feconeria durante la campagna 1992/1993, per la quale sia stato versato il premio;

e, ove necessario, tenendo conto delle nuove capacità derivanti dagli investimenti riscontrati a norma dell'articolo 3.

2. Alla somma dei quantitativi determinati a norma del paragrafo 1 dev'essere eventualmente applicato un adeguamento proporzionale in considerazione dell'entità del contingente.

3. Nei casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94, i sottocontingenti assegnati vengono adeguati conseguentemente all'inizio della campagna successiva al superamento.

### Articolo 3

1. Lo Stato membro deve tener conto, secondo le seguenti modalità, degli investimenti che sono stati effettivamente realizzati anteriormente al 31 gennaio 1994 e non hanno dato luogo ad un aumento della produzione di fecola nel periodo di riferimento scelto dallo Stato membro stesso:

- a) il piano d'investimento che è alla base delle nuove capacità di produzione da ottenere dev'essere presentato all'autorità competente;
- b) tale piano deve valutare le nuove capacità di produzione che dovrebbero derivare dagli investimenti previsti;
- c) verranno presi in considerazione solamente i piani volti ad incrementare di almeno il 5 % la capacità iniziale di produzione, espressa in capacità giornaliera oppure in giorni lavorativi supplementari rispetto al normale periodo di fabbricazione della feconeria;
- d) solamente gli investimenti effettivamente realizzati prima del 31 gennaio 1994 nell'ambito del piano presentato e che corrispondono ad almeno il 10 % del costo complessivo previsto da quest'ultimo verranno presi in considerazione, nella misura dell'importo effettivamente raggiunto;
- e) ogni feconeria interessata dalle disposizioni del presente paragrafo deve presentare all'autorità competente dello Stato membro, entro l'8 febbraio 1995, una richiesta circostanziata, corredata di tutti gli elementi di prova disponibili.

2. Per la campagna 1996/1997 la Germania è autorizzata ad utilizzare una riserva per un massimo di 110 000 t, a condizione che:

- a) il suo contingente iniziale venga totalmente ripartito a norma dell'articolo 2 entro l'8 marzo 1995;
- b) i sottocontingenti disponibili dopo l'8 marzo 1995 in seguito a cessazione di attività vengano totalmente

utilizzati entro il 31 marzo 1996, nell'ambito della ripartizione di cui all'articolo 17;

c) il ricorso alla riserva riguardi solamente investimenti avviati in modo irreversibile prima del 31 gennaio 1994 e conformi alle condizioni stabilite dal paragrafo 1, esclusa la lettera d);

d) la Germania stabilisca le misure di esecuzione del presente paragrafo e le trasmetta immediatamente alla Commissione, prima che venga attribuita la riserva.

Per la campagna 1997/1998 solamente la produzione effettivamente realizzata nel 1996/1997 entro il limite massimo di 110 000 t darà diritto ad un sottocontingente complementare.

## Titolo II

### REGIME DEI PREZZI E DEI PREMI

#### Articolo 4

1. Per ogni campagna è concluso un contratto di coltivazione. Tale contratto è provvisto di un numero di identificazione e comprende perlomeno i seguenti elementi:

- il nome e l'indirizzo del produttore o dell'associazione dei produttori;
- il nome e l'indirizzo della feconeria;
- le superfici coltivate, in ettari e in are;
- l'indicazione del quantitativo, in tonnellate, di patate che si prevede di raccogliere e di consegnare alla feconeria;
- l'indicazione del tenore di fecola delle patate, in base al tenore medio di fecola delle patate consegnate dal produttore alla feconeria nelle ultime tre campagne o, in mancanza di questi dati, in base al tenore medio nella zona di approvvigionamento;
- l'impegno della feconeria a versare al produttore il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Ogni feconeria deve trasmettere all'autorità competente, entro il 31 maggio che precede la campagna in questione, una distinta riassuntiva dei contratti che indichi per ciascun contratto, oltre al numero di identificazione, il nome del produttore e il quantitativo interessato espresso in equivalente fecola.

3. La somma, in equivalente fecola, dei quantitativi previsti dai contratti di coltivazione non deve oltrepassare il sottocontingente assegnato alla feconeria.

4. Qualora il quantitativo effettivamente prodotto in applicazione del contratto di coltivazione, espresso in equivalente fecola, oltrepassi il quantitativo previsto dal contratto, la feconeria può accettare la consegna di tale quantitativo, a condizione che venga pagato il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

5. È vietata alle fecolerie la presa in consegna di patate che non costituiscono oggetto di un contratto di coltivazione.

#### Articolo 5

La presa in consegna delle patate fornite alle fecolerie si effettua presso le fecolerie stesse o presso i relativi centri di presa in consegna. Le operazioni di cui agli articoli 6 e 8 sono eseguite al momento della consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. Qualora l'applicazione di uno dei metodi di cui all'allegato I renda necessaria tale operazione, il peso lordo delle patate viene determinato, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso pesature comparate del mezzo di trasporto carico e vuoto.

2. La fecoleria respinge le partite consegnate aventi tenore di fecola inferiore al 13 %.

Su richiesta motivata dello Stato membro può tuttavia derogarsi a tale norma, in particolare per ragioni climatiche, sino ad ammettere un tenore di fecola non inferiore al 12,8 %. In questo caso il prezzo minimo da pagare sarà quello applicabile per un tenore di fecola del 13 %. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

3. Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell'allegato I.

#### Articolo 7

1. Il premio per le fecolerie è concesso per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate utilizzate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II ed entro il limite del quantitativo di fecola corrispondente al loro sottocontingente.

Se il tenore di fecola è calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponde ad una cifra che appare su due o tre righe nella seconda colonna dell'allegato II, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

2. Le partite consegnate contengono il 25 % o più del 25 % di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato, (in prosieguo « le granaglie »), il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare è ridotto come segue :

<i>Percentuale di granaglie</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
25-30 %	10 %
31-40 %	15 %

41-50 %

20 %

Se le partite contengono più del 50 % di granaglie, sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.

La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.

3. Il rispetto del sottocontingente da parte delle fecolerie è stabilito in base al quantitativo e al tenore di fecola delle patate utilizzate, secondo i parametri fissati nell'allegato II.

#### Articolo 8

La determinazione del tenore di fecola delle patate è effettuata in base al peso sott'acqua di 5 050 g di patate consegnate.

Deve essere utilizzata acqua pulita, senza aggiunta di alcun elemento, a temperatura inferiore a 18 °C.

#### Articolo 9

1. Una bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore ; la fecoleria rilascia un duplicato al produttore e conserva l'originale, che dev'essere eventualmente presentato all'organismo incaricato di controllare i premi.

2. La bolletta di ricevuta contiene almeno gli elementi elencati nel prosieguo, in quanto risultino dalle operazioni effettuate a norma degli articoli da 5 a 8 :

- data di consegna,
- numero della fornitura,
- numero del contratto di coltivazione,
- nome e indirizzo del produttore,
- peso del mezzo di trasporto all'arrivo presso la fecoleria o presso il relativo centro di presa in consegna,
- peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l'eliminazione della terra residua,
- peso lordo della fornitura,
- riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio,
- riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità,
- percentuale di granaglie,
- peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie),
- tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott'acqua,
- prezzo unitario da pagare.



*Articolo 10*

La feconeria compila, per ogni produttore di patate, una distinta di pagamento riassuntiva che riprende in particolare i seguenti dati :

- ditta della feconeria,
- nome e indirizzo del produttore di patate,
- numero del contratto di coltivazione,
- data e numero delle bollette di ricevuta,
- peso netto di ogni fornitura in seguito alle eventuali riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
- prezzo unitario per fornitura,
- importo totale da pagare al produttore,
- somme versate al produttore e data dei versamenti,
- firma e timbro del produttore di fecola.

**Titolo III****PAGAMENTI — SANZIONI***Articolo 11*

1. I versamenti sono subordinati alle condizioni seguenti :

- a) per l'indennità compensativa di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, alla condizione che sia provato che per ciascun quantitativo per il quale è chiesta l'indennità compensativa sia stato versato un prezzo franco frontiera non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dello stesso regolamento, secondo i parametri fissati nell'allegato II ;
- b) per il premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 alla condizione che :
  - la feconeria fornisca la prova che la fecola in questione è stata da essa prodotta durante la campagna di cui trattasi ;
  - la feconeria fornisca la prova di aver pagato ai produttori di patate un prezzo franco stabilimento non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per tutti i quantitativi di patate prodotte nella Comunità, utilizzati nella fabbricazione della fecola e costituenti oggetto dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 4.

2. Le prove di cui al primo paragrafo sono costituite dalla presentazione della distinta riassuntiva di cui all'articolo 10, completata dall'attestato di pagamento rilasciato dal produttore, oppure da un documento rilasciato dall'organismo finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine della feconeria il quale certifichi l'avvenuto pagamento.

*Articolo 12*

Il premio e l'indennità compensativa sono versati dallo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove di cui all'articolo 11.

Entro un mese dalla data dei versamenti, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i quantitativi di fecola di patate per i quali sono stati versati il premio e l'indennità compensativa.

*Articolo 13*

1. Lo Stato membro istituisce un sistema di controllo allo scopo di verificare in loco, oltre alla effettività delle operazioni danti diritto al premio e all'indennità compensativa, il rispetto del sottocontingente stabilito per ogni feconeria. A tal fine i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria delle feconerie, nonché ai luoghi di produzione e di magazzino.

I controlli vertono, per ogni periodo di trasformazione, su tutte le operazioni effettuate durante il processo di fabbricazione riguardo ad almeno il 10 % del quantitativo di patate consegnato alla feconeria.

2. Lo Stato membro notifica a ciascuna feconeria, se del caso, i quantitativi di fecola che superano il suo sottocontingente.

3. Qualora l'organismo competente accerti che gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino non sono stati rispettati dalla feconeria, queste, salvo caso di forza maggiore, viene esclusa, in tutto o in parte, dal beneficio del premio secondo le modalità seguenti :

- se l'inadempienza riguarda una quantità di fecola inferiore al 20 % del quantitativo totale della fecola prodotta da questa feconeria, l'importo del premio da versare viene ridotto di cinque volte la percentuale constatata ;
- se si tratta di una quantità pari o superiore al 20 %, il premio non è concesso.

4. Qualora si constati che il divieto previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, non è stato rispettato, il premio concesso per il sottocontingente è ridotto secondo le seguenti modalità :

- se dal controllo emerge che la feconeria ha accettato un quantitativo in eccesso, in equivalente fecola, inferiore al 10 % del suo sottocontingente, l'importo totale dei premi da versare alla feconeria per la campagna in questione è ridotto di 10 volte la percentuale di superamento ;
- se il quantitativo non coperto da contratti di coltivazione è superiore al limite previsto dal primo trattino, per la campagna considerata non è concesso alcun premio. La feconeria viene inoltre esclusa dal premio per la campagna successiva.

5. Le verifiche effettuate a norma del presente articolo non ostano allo svolgimento di successivi controlli da parte delle autorità competenti.

### Articolo 14

1. L'esportazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 si considera effettuata quando :

- a) la prova di cui all'articolo 15, paragrafo 2, è in possesso dell'organismo competente dello Stato membro di produzione, qualunque sia lo Stato membro di esportazione della fecola ;
- b) la dichiarazione di esportazione è accettata dallo Stato membro di esportazione prima del 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecola è stata prodotta ;
- c) la fecola in questione ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b) ;
- d) il prodotto è stato esportato senza restituzione.

Salvo forza maggiore, se l'insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di fecola che supera il sottocontingente è considerato come smerciato sul mercato interno.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio la fecola è stata prodotta adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall'interessato.

Se la fecola viene esportata dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di produzione, queste misure sono adottate su parere delle autorità competenti di tale Stato membro.

3. Per l'applicazione del presente regolamento non possono essere invocate le disposizioni dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione <sup>(1)</sup>.

### Articolo 15

1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione <sup>(2)</sup>, la cauzione per il titolo è pari a 23 ECU/t.

2. La prova che le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma sono state soddisfatte dalla fecoleria deve essere fornita all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola, anteriormente al 1° aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la stessa è stata prodotta.

3. La prova è fornita con la presentazione :

- a) di un titolo d'esportazione rilasciato alla fecoleria dall'organismo competente dello Stato membro di cui

al paragrafo 2, recante una delle seguenti diciture, in deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione <sup>(3)</sup> :

- « Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1868/94 »,
- « Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94 »,
- « Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94 »,
- « Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94 »,
- « For export without refund under Article 6 of Regulation No (EC) 1868/94 »,
- « À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1868/94 »,
- « Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 »,
- « Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren »,
- « A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6º do Regulamento (CE) n.º 1868/94 »,
- « Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti »,
- « För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94 »;

- b) dei documenti di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(4)</sup> necessari per lo svincolo della cauzione ;

- c) di una dichiarazione della fecoleria che attesti di aver prodotto la fecola ;

- d) nel caso di cui al paragrafo 4, allorché la fecola esce dal magazzino

— prima dell'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di una prova complementare rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento ;

ovvero

— dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di una prova complementare ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3719/88, rilasciata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento.

La prova complementare deve, nei due casi, attestare l'uscita dal magazzino del prodotto in questione o del corrispondente quantitativo di sostituzione ai sensi del paragrafo 4.

<sup>(1)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

4. Allorché la fecola tal quale prodotta da una feconeria è immagazzinata ai fini dell'esportazione in un silo, magazzino o serbatoio il quale sia situato fuori dello stabilimento del fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, e in cui siano immagazzinate anche altre fecole non trasformate prodotte da altre feconerie o dalla feconeria in questione, senza possibilità di distinguerne l'identità fisica, la totalità dei prodotti immagazzinati deve essere messa sotto un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale fino all'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere da detta accettazione.

#### Articolo 16

1. Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma sono considerati come smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote un importo pari:

- per quanto concerne la fecola non trasformata o qualsiasi prodotto derivato dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1620/93, all'equivalente tariffario fisso applicabile per ogni tonnellata di fecola o prodotto derivato nel corso della campagna di commercializzazione durante la quale la fecola o il prodotto derivato sono stati prodotti;
- per quanto concerne la fecola modificata o qualsiasi prodotto derivato non compreso nell'allegato II del trattato e rientrante nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione<sup>(1)</sup>, all'equivalente tariffario forfettario di 277 ECU/t, eventualmente maggiorato del dazio ad valorem gravante sul prodotto interessato.

2. Anteriormente al 1° maggio successivo al 1° gennaio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato comunica l'importo totale da pagare alle feconerie interessate.

Questo importo totale è pagato dalle feconerie interessate entro il 20 maggio dello stesso anno.

#### Articolo 17

1. In caso di fusione o di cessione di feconerie e in caso di cessione di stabilimenti produttori di fecola, i sottocontingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 sono modificati come segue:

- a) in caso di fusione di feconerie, lo Stato membro assegna all'impresa che risulta dalla fusione un sottocontingente pari alla somma dei sottocontingenti assegnati, prima della fusione, alle feconerie partecipanti alla fusione;
- b) in caso di cessione (passaggio di proprietà) di una feconeria, lo Stato membro assegna alla feconeria cessionaria,

per la produzione di fecola, il sottocontingente della feconeria ceduta; qualora vi siano più feconerie cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione dei quantitativi di produzione di fecola assorbiti da ciascuna di esse;

- c) in caso di cessione (passaggio di proprietà) dello stabilimento, lo Stato membro diminuisce il sottocontingente della feconeria che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta il sottocontingente della feconeria o delle feconerie che acquistano lo stabilimento in questione, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

2. In caso di cessazione di attività in circostanze diverse da quelle contemplate dal paragrafo 1:

- a) di una feconeria,
- b) di uno o più stabilimenti di una feconeria,

lo Stato membro può assegnare i sottocontingenti interessati dalla cessazione a una o più feconerie.

3. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad una feconeria, lo Stato membro deve diminuire il sottocontingente della feconeria che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta alla feconeria che prende in affitto lo stabilimento per produrvi la fecola.

Se l'affitto termina prima della scadenza di cui all'articolo 1, lettera k), l'adeguamento del sottocontingente effettuato a norma delle disposizioni del primo comma è revocato dallo Stato membro con effetto retroattivo al termine iniziale dell'affitto.

#### Articolo 18

Le misure di cui all'articolo 17 producono i loro effetti se la cessazione dell'attività della feconeria o dello stabilimento, la fusione o la cessione avvengono:

- a) tra il 1° luglio e il 31 marzo dell'anno successivo per la campagna di commercializzazione in corso, durante tale periodo;
- b) tra il 1° aprile e il 30 giugno di uno stesso anno per la campagna di commercializzazione successiva a tale periodo.

### Titolo IV

#### COMUNICAZIONI

#### Articolo 19

1. Lo Stato membro comunica alle feconerie interessate, entro il 31 gennaio 1995, la ripartizione del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94 e notifica immediatamente tale informazione alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

2. Le fecolerie comunicano alle autorità competenti, entro il 31 marzo di ciascuna campagna :

- i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ;
- i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94.

3. Qualora venga applicato l'articolo 3 o l'articolo 17, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro il 30 giugno di ciascuna campagna, informazioni dettagliate in materia, corredate di documenti atti a dimostrare che le condizioni richieste dai suddetti articoli sono state soddisfatte.

#### *Articolo 20*

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione entro il 30 giugno di ogni campagna :

- i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ;
- i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 ;
- i quantitativi e i sottocontingenti per le fecolerie interessate dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 ;
- i quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1995.

— i quantitativi di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

### **Titolo V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### *Articolo 21*

Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in moneta nazionale gli importi rispettivi del prezzo minimo, del premio e dell'indennità compensativa è quello del giorno in cui la fecoleria ha ricevuto le patate.

##### *Articolo 22*

Il regolamento (CEE) n. 1711/93 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° luglio 1995.

##### *Articolo 23*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995, salvo gli articoli 1, 2 e 3 che sono applicabili immediatamente.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO I****Metodo A**

Il peso netto delle patate è determinato tramite prelievo di campioni. Il prelievo si effettua in vari punti del mezzo di trasporto e a tre diversi livelli, cioè: superiore, medio, inferiore.

La terra residua viene eliminata prima della pesata a vuoto del mezzo di trasporto. Il prelievo di cui viene verificato il peso, deve essere di almeno 20 kg. I tuberi sono lavati, liberati dalle impurità e nuovamente pesati.

Il peso constatato viene diminuito del 2 %, per tener conto del quantitativo d'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio. Il risultato ottenuto corrisponde alla diminuzione totale da operare su 1 000 kg di patate.

**Metodo B**

Le patate facenti parte di una partita appartenente ad un unico produttore sono raccolte nei sili.

Le patate vengono lavate, per eliminare le impurità ed il peso reale totale delle patate raccolte nei sili viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

**Metodo C**

1. Questo metodo, inteso a determinare il peso reale delle patate, è applicabile quando varie partite appartenenti a produttori diversi sono raccolti nello stesso silo, a condizione che i produttori abbiano preventivamente accettato l'applicazione di questo metodo.

Prima di determinare il peso reale di tutte le partite, viene determinato il peso netto di ogni partita, applicando il metodo A.

2. Le patate riunite nel silo vengono quindi lavate, per eliminare le impurità ed il loro peso reale totale viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

3. Se la pesata di tutte le partite di patate lavate dà risultati diversi dalla somma dei risultati ottenuti applicando il metodo A, viene operata la seguente correzione: il peso totale di cui al punto 2 viene successivamente moltiplicato per il peso di ogni partita, risultante dall'applicazione del metodo A.

Ogni risultato è quindi diviso per il totale del peso netto delle varie partite determinato applicando il metodo A.

---

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos)	Tenor en fécula de patatas (en porcentaje)	Cantidad de patatas necesarias para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos)	Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en ecus)	Prima a percibir por el fabricante de fécula para 1 000 kg de patatas (en ecus)	Pago compensatorio que debe percibir el productor por 1 000 kg de patatas (en ecus)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartoflernes stivelsesindhold (vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Producentens mindstpris pr. 1 000 kg kartofler (ECU)	Præmie af betale kartoffelstivelsesfabrikanten pr. 1 000 kg kartofler (ECU)	Udligningsbeløb, som producenten modtager for 1 000 kg kartofler (i ECU)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt der Kartoffeln (in Prozent)	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in Kilogramm)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in ECU)	Dem Stärkeerzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie (in ECU)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Ausgleichszahlung (in ECU)
Βάρος υπό το ύδωρ 5 050 g πατατών (σε γραμμάρια)	Περιεκτικότητα σε άμυλο των πατατών (%)	Ποσότητα πατατών απαραίτητη για παραγωγή 1 000 kg άμύλου (σε χιλιόγραμμα)	Ελάχιστη τιμή προς εισπραξη από τον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε Ecu)	Πριμοδότηση προς πληρωμή στον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε Ecu)	Εξισωτική πληρωμή που καταβάλλεται στον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε Ecu)
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg)	Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)	Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)	Compensatory payment to be paid to the producer per 1 000 kg potatoes (ECU)
Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécule de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécule (en kilogrammes)	Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)	Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)	Paiement compensatoire à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)
Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in ecu)	Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in ecu)	Pagamento compensativo al produttore per 1 000 kg di patate (in ecu)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in g)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in %)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Minimaal door de producent te ontvangen prijs per 1 000 kg aardappelen (in ecu)	Door de zetmeelproducent te ontvangen premie per 1 000 kg aardappelen (in ecu)	Aan de teler verschuldigd compensatiebedrag voor 1 000 kg aardappelen (in ecu)
Peso debaixo de água de 5 050 gr de batata (em grammas)	Teor de fécula de batata (em percentagem)	Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1 000 kg de fécula (em quilogramas)	Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1 000 kg de batata (em ecus)	Subsidio a cobrar pelo produtor de fécula por 1 000 kg de batata (em ecus)	Pagamento compensatório a cobrar pelo produtor relativamente a 1 000 kg de batata (em ecus)
5 050 g perunoita vedenalainen paino (grammoina)	Perunoiden tärkkelyspitoisuus (prosentteina)	1 000 tärkkelyskilon valmistukseen tarvittava perunamäärä (kilogrammoina)	Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava vähimmäishinta (ecuina)	Tärkkelyksentuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava palkkio (ecuina)	Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava tasausmaksu (ecuina)
Vikt under vatten av 5 050 g potatis (g)	Potatisens stärkelseinnehåll (%)	Potatiskvantitet för framställning av 1 000 kg stärkelse (kg)	Minimipris att betala till potatisproducenten för 1 000 kg potatis (ecu)	Bidrag att betala till stärkelseproducenten för 1 000 kg potatis (ecu)	Kompensationsbetalning till producenten för 1 000 kg potatis (ecu)
1	2	3	4	5	6
352	13,0	6 533	26,59	2,82	11,02
353	13,1	6 509	26,69	2,83	11,06
354	13,1	6 486	26,79	2,84	11,10
355	13,2	6 463	26,88	2,85	11,14
356	13,2	6 439	26,98	2,86	11,18
357	13,3	6 416	27,08	2,87	11,22
358	13,3	6 393	27,18	2,88	11,26
359	13,4	6 369	27,28	2,89	11,30
360	13,4	6 346	27,38	2,90	11,35
361	13,5	6 322	27,48	2,92	11,39
362	13,5	6 299	27,58	2,93	11,43
363	13,6	6 276	27,68	2,94	11,47
364	13,6	6 252	27,79	2,95	11,52
365	13,7	6 229	27,89	2,96	11,56
366	13,7	6 206	27,99	2,97	11,60
367	13,8	6 182	28,10	2,98	11,65

1	2	3	4	5	6
368	13,8	6 159	28,21	2,99	11,69
369	13,9	6 136	28,31	3,00	11,73
370	13,9	6 112	28,42	3,02	11,78
371	14,0	6 089	28,53	3,03	11,82
372	14,0	6 065	28,64	3,04	11,87
373	14,1	6 047	28,73	3,05	11,91
374	14,1	6 028	28,82	3,06	11,94
375	14,2	6 005	28,93	3,07	11,99
376	14,2	5 981	29,05	3,08	12,04
377	14,3	5 963	29,13	3,09	12,07
378	14,3	5 944	29,23	3,10	12,11
379	14,4	5 921	29,34	3,11	12,16
380	14,4	5 897	29,46	3,13	12,21
381	14,5	5 879	29,55	3,13	12,25
382	14,5	5 860	29,65	3,15	12,29
383	14,6	5 841	29,74	3,16	12,33
384	14,6	5 822	29,84	3,17	12,37
385	14,7	5 799	29,96	3,18	12,42
386	14,7	5 776	30,08	3,19	12,47
387	14,8	5 757	30,18	3,20	12,51
388	14,8	5 738	30,28	3,21	12,55
389	14,9	5 720	30,37	3,22	12,59
390	14,9	5 701	30,47	3,23	12,63
391	15,0	5 682	30,58	3,24	12,67
392	15,0	5 664	30,67	3,25	12,71
393	15,1	5 626	30,88	3,28	12,80
394	15,2	5 607	30,98	3,29	12,84
395	15,2	5 589	31,08	3,30	12,88
396	15,3	5 570	31,19	3,31	12,93
397	15,3	5 551	31,30	3,32	12,97
398	15,4	5 542	31,35	3,33	12,99
399	15,4	5 533	31,40	3,33	13,01
400	15,4	5 523	31,46	3,34	13,04
401	15,5	5 486	31,67	3,36	13,12
402	15,6	5 467	31,78	3,37	13,17
403	15,6	5 449	31,88	3,38	13,21
404	15,7	5 430	31,99	3,39	13,26
405	15,7	5 411	32,11	3,41	13,31
406	15,8	5 393	32,21	3,42	13,35
407	15,8	5 374	32,33	3,43	13,40
408	15,9	5 364	32,39	3,44	13,42
409	15,9	5 355	32,44	3,44	13,45
410	15,9	5 346	32,50	3,45	13,47
411	16,0	5 327	32,61	3,46	13,52
412	16,0	5 308	32,73	3,47	13,56
413	16,1	5 280	32,90	3,49	13,64
414	16,2	5 266	32,99	3,50	13,67
415	16,2	5 252	33,08	3,51	13,71
416	16,3	5 234	33,19	3,52	13,76
417	16,3	5 215	33,31	3,53	13,81
418	16,4	5 206	33,37	3,54	13,83
419	16,4	5 196	33,44	3,55	13,86
420	16,4	5 187	33,49	3,55	13,88
421	16,5	5 150	33,73	3,58	13,98
422	16,6	5 136	33,83	3,59	14,02
423	16,6	5 121	33,93	3,60	14,06
424	16,7	5 107	34,02	3,61	14,10
425	16,7	5 093	34,11	3,62	14,14
426	16,8	5 075	34,23	3,63	14,19
427	16,8	5 056	34,36	3,65	14,24
428	16,9	5 042	34,46	3,66	14,28
429	16,9	5 028	34,55	3,67	14,32
430	17,0	5 000	34,75	3,69	14,40
431	17,1	4 986	34,84	3,70	14,44
432	17,1	4 972	34,94	3,71	14,48
433	17,2	4 963	35,01	3,71	14,51
434	17,2	4 953	35,08	3,72	14,54
435	17,2	4 944	35,14	3,73	14,56

1	2	3	4	5	6
436	17,3	4 930	35,24	3,74	14,60
437	17,3	4 916	35,34	3,75	14,65
438	17,4	4 902	35,44	3,76	14,69
439	17,4	4 888	35,54	3,77	14,73
440	17,5	4 874	35,64	3,78	14,77
441	17,5	4 860	35,75	3,79	14,81
442	17,6	4 846	35,85	3,80	14,86
443	17,6	4 832	35,95	3,81	14,90
444	17,7	4 818	36,06	3,83	14,94
445	17,7	4 804	36,16	3,84	14,99
446	17,8	4 790	36,27	3,85	15,03
447	17,8	4 776	36,38	3,86	15,08
448	17,9	4 762	36,48	3,87	15,12
449	17,9	4 748	36,59	3,88	15,16
450	18,0	4 720	36,81	3,90	15,25
451	18,1	4 706	36,92	3,92	15,30
452	18,1	4 692	37,03	3,93	15,35
453	18,2	4 685	37,08	3,93	15,37
454	18,2	4 679	37,13	3,94	15,39
455	18,2	4 673	37,18	3,94	15,41
456	18,3	4 645	37,40	3,97	15,50
457	18,4	4 631	37,51	3,98	15,55
458	18,4	4 617	37,63	3,99	15,59
459	18,5	4 607	37,71	4,00	15,63
460	18,5	4 598	37,78	4,01	15,66
461	18,6	4 584	37,90	4,02	15,71
462	18,6	4 570	38,02	4,03	15,75
463	18,7	4 561	38,09	4,04	15,79
464	18,7	4 551	38,17	4,05	15,82
465	18,7	4 542	38,25	4,06	15,85
466	18,8	4 523	38,41	4,07	15,92
467	18,9	4 509	38,53	4,09	15,97
468	18,9	4 495	38,65	4,10	16,02
469	19,0	4 481	38,77	4,11	16,07
470	19,0	4 467	38,89	4,13	16,12
471	19,1	4 458	38,97	4,13	16,15
472	19,1	4 449	39,05	4,14	16,18
473	19,2	4 437	39,15	4,15	16,23
474	19,2	4 425	39,26	4,16	16,27
475	19,3	4 414	39,36	4,18	16,31
476	19,3	4 402	39,47	4,19	16,36
477	19,4	4 390	39,57	4,20	16,40
478	19,4	4 379	39,67	4,21	16,44
479	19,5	4 367	39,78	4,22	16,49
480	19,5	4 355	39,89	4,23	16,53
481	19,6	4 343	40,00	4,24	16,58
481,6	19,6	4 337	40,06	4,25	16,60
482	19,7	4 335	40,08	4,25	16,61
483	19,7	4 332	40,10	4,25	16,62
483,2	19,7	4 332	40,10	4,25	16,62
484	19,8	4 325	40,17	4,26	16,65
484,8	19,8	4 318	40,23	4,27	16,67
485	19,9	4 317	40,24	4,27	16,68
486	19,9	4 311	40,30	4,28	16,70
486,4	19,9	4 309	40,32	4,28	16,71
487	20,0	4 305	40,36	4,28	16,72
488	20,0	4 299	40,41	4,29	16,75
489	20,1	4 294	40,46	4,29	16,77
490	20,1	4 290	40,50	4,30	16,78
491	20,2	4 287	40,52	4,30	16,79
492	20,2	4 285	40,54	4,30	16,80
493	20,3	4 283	40,56	4,30	16,81
494	20,3	4 280	40,59	4,31	16,82
495	20,4	4 278	40,61	4,31	16,83
496	20,4	4 276	40,63	4,31	16,84
497	20,5	4 273	40,66	4,31	16,85
498	20,5	4 271	40,68	4,32	16,86
499	20,6	4 266	40,72	4,32	16,88



1	2	3	4	5	6
500	20,6	4 262	40,76	4,32	16,89
501	20,7	4 259	40,79	4,33	16,91
502	20,7	4 257	40,81	4,33	16,91
503	20,8	4 255	40,83	4,33	16,92
504	20,8	4 252	40,86	4,33	16,93
505	20,9	4 248	40,90	4,34	16,95
506	20,9	4 243	40,95	4,34	16,97
507	21,0	4 238	40,99	4,35	16,99
508	21,0	4 234	41,03	4,35	17,01
509	21,1	4 229	41,08	4,36	17,03
509,9	21,1	4 224	41,13	4,36	17,05
510	21,1	4 224	41,13	4,36	17,05
511	21,2	4 219	41,18	4,37	17,07
511,8	21,2	4 215	41,22	4,37	17,08
512	21,3	4 214	41,23	4,37	17,09
513	21,3	4 209	41,28	4,38	17,11
513,7	21,3	4 206	41,31	4,38	17,12
514	21,4	4 204	41,32	4,38	17,13
515	21,4	4 199	41,37	4,39	17,15
515,6	21,4	4 196	41,40	4,39	17,16
516	21,5	4 194	41,42	4,39	17,17
517	21,5	4 189	41,47	4,40	17,19
517,5	21,5	4 187	41,49	4,40	17,20
518	21,6	4 184	41,52	4,40	17,21
519	21,6	4 180	41,56	4,41	17,22
519,4	21,6	4 178	41,58	4,41	17,23
520	21,7	4 175	41,61	4,41	17,25
521	21,7	4 170	41,66	4,42	17,27
521,3	21,7	4 168	41,68	4,42	17,27
522	21,8	4 165	41,71	4,42	17,29
523	21,8	4 160	41,76	4,43	17,31
523,2	21,8	4 159	41,77	4,43	17,31
524	21,9	4 155	41,81	4,44	17,33
525	21,9	4 150	41,86	4,44	17,35
525,1	21,9	4 150	41,86	4,44	17,35
526	22,0	4 145	41,91	4,45	17,37
527	22,0	4 140	41,96	4,45	17,39
528	22,1	4 135	42,01	4,46	17,41
528,8	22,1	4 131	42,06	4,46	17,43
529	22,2	4 130	42,07	4,46	17,43
530	22,2	4 125	42,12	4,47	17,45
530,6	22,2	4 122	42,15	4,47	17,47
531	22,3	4 119	42,18	4,47	17,48
532	22,3	4 114	42,23	4,48	17,50
532,4	22,3	4 112	42,25	4,48	17,51
533	22,4	4 111	42,26	4,48	17,51
534	22,4	4 108	42,29	4,49	17,53
534,2	22,4	4 108	42,29	4,49	17,53
535	22,5	4 103	42,34	4,49	17,55
536	22,5	4 098	42,39	4,50	17,57
537	22,6	4 093	42,45	4,50	17,59
537,8	22,6	4 089	42,49	4,51	17,61
538	22,7	4 088	42,50	4,51	17,61
539	22,7	4 083	42,55	4,51	17,63
539,6	22,7	4 080	42,58	4,52	17,65
540	22,8	4 078	42,60	4,52	17,66
541	22,8	4 076	42,62	4,52	17,66
541,4	22,8	4 075	42,63	4,52	17,67
542	22,9	4 072	42,66	4,53	17,68
543	22,9	4 066	42,73	4,53	17,71
543,2	22,9	4 066	42,73	4,53	17,71
544	23,0	4 061	42,78	4,54	17,73
545	23,0	4 056	42,83	4,54	17,75
et plus					

**REGOLAMENTO (CE) N. 98/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 gennaio 1995**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento;

considerando che è opportuno applicare la deroga prevista dall'articolo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore il 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

*(ecu/100 kg)*

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	204	57,5
	624	158,0
	999	107,8
0707 00 10	053	166,9
	204	102,7
	624	207,3
	999	159,0
0709 90 71	204	162,2
	624	196,3
	999	179,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

**REGOLAMENTO (CE) N. 99/95 DELLA COMMISSIONE****del 23 gennaio 1995****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3321/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 62/95<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3321/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1995.

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 20 gennaio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 3321/94 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 29.<sup>(6)</sup> GU n. L 11 del 17. 1. 1995, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione <sup>(1)</sup>	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca <sup>(1)</sup>
1702 20 10	0,3567	—
1702 20 90	0,3567	—
1702 30 10	—	44,44
1702 40 10	—	44,44
1702 60 10	—	44,44
1702 60 90 10 <sup>(2)</sup>	—	84,44
1702 60 90 90 <sup>(3)</sup>	0,3567	—
1702 90 30	—	44,44
1702 90 60	0,3567	—
1702 90 71	0,3567	—
1702 90 80	—	84,44
1702 90 99	0,3567	—
2106 90 30	—	44,44
2106 90 59	0,3567	—

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

<sup>(2)</sup> Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

<sup>(3)</sup> Codice Taric : NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

**REGOLAMENTO (CE) N. 100/95 DELLA COMMISSIONE****del 23 gennaio 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/95<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 20 gennaio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU n. L 15 del 21. 1. 1995, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	29,56 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	29,56 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	29,56 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	29,56 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	35,67
1701 99 10	35,67
1701 99 90	35,67 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CE) N. 101/95 DELLA COMMISSIONE****del 23 gennaio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3035/94 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 20 gennaio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3035/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 28.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	85,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	85,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 00	9,35 <sup>(1)</sup> <sup>(9)</sup> <sup>(11)</sup>
1001 90 91	78,32
1001 90 99	78,32 <sup>(9)</sup> <sup>(11)</sup>
1002 00 00	109,20 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	82,65
1003 00 90	82,65 <sup>(9)</sup>
1004 00 00	92,21
1005 10 90	85,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	85,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	88,27 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	35,89 <sup>(9)</sup>
1008 20 00	37,93 <sup>(4)</sup> <sup>(9)</sup>
1008 30 00	0 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	147,54 <sup>(9)</sup>
1102 10 00	192,75
1103 11 10	49,10
1103 11 90	169,77
1107 10 11	150,29
1107 10 19	115,05
1107 10 91	158,00 <sup>(10)</sup>
1107 10 99	120,80 <sup>(9)</sup>
1107 20 00	138,99 <sup>(10)</sup>

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 102/95 DELLA COMMISSIONE****del 23 gennaio 1995****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 20

gennaio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	2,78	3,44
0712 90 19	0	0	2,78	3,44
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	4,46
1003 00 90	0	0	0	4,46
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	2,78	3,44
1005 90 00	0	0	2,78	3,44
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	7,94	7,94
1107 10 99	0	0	0	5,93	5,93
1107 20 00	0	0	0	6,91	6,91

**RETTIFICHE**

**Rettifica della raccomandazione n. 73/95/CECA della Commissione, del 17 gennaio 1995, relativa alla richiesta di una licenza di esportazione per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 13 del 19 gennaio 1995)*

Pagina 2, nell'allegato :

*anziché* : « A. Prodotti laminati piatti »,

*leggi* : « SA. Prodotti laminati piatti » ;

*anziché* : « B. Profilati lunghi »,

*leggi* : « SB. Profilati lunghi ».

---